



# Città di Misterbianco

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### N. 78 DEL 19/12/2024

Proposta n. 101 del 05/12/2024

---

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MISTERBIANCO AL 31/12/2023 AI FINI DEL CENSIMENTO E DELLA REVISIONE PERIODICA (ART. 17 D.L. N. 90/2014 E D.LGS. N. 175/2016)**

---

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 19:00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, previa osservanza delle formalità di legge e dello Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, alla seduta pubblica di prosecuzione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie.

Eseguito l'appello risultano presenti i sotto elencati Consiglieri.

		Presente	Assente	Note
CALOGERO ERNESTO MARIA	Consigliere Comunale		X	
PERCIPALLE GIUSI LETIZIA	Consigliere Comunale		X	
MARCHESE MATTEO	Consigliere Comunale		X	
SOFIA MANUEL ALFIO	Consigliere Comunale		X	
CEGLIE LORENZO	Consigliere Comunale	X		
ARENA FABIO	Consigliere Comunale		X	
ZUCCARELLO MICHELANGELO	Consigliere Comunale		X	
VINCIGUERRA ANNALISA	Consigliere Comunale	X		
SANTANGELO CLARISSA	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA ROSSELLA	Consigliere Comunale		X	
DRAGO CRISTIAN	Consigliere Comunale	X		
BONACCORSO VALENTINA E.	Consigliere Comunale		X	
CARUSO CATERINA MARTA	Consigliere Comunale		X	
ANZALONE ANTONINO	Consigliere Comunale	X		
MASCALI DAVIDE	Consigliere Comunale	X		
STRANO ALESSIO	Consigliere Comunale	X		
NASTASI IGOR	Consigliere Comunale		X	
GUARNACCIA EDUARDO CARLO	Consigliere Comunale	X		
RAPISARDA ANTONELLA	Consigliere Comunale	X		
STRANO FRANCESCO	Consigliere Comunale	X		
NICOTRA FRANCESCO GIOVANNI	Consigliere Comunale	X		
PRIVITERA MARIO	Consigliere Comunale		X	
DI MAURO MARIO	Consigliere Comunale	X		
PATTI LUCREZIA	Consigliere Comunale	X		

TOTALE 1311

Il Presidente del Consiglio Comunale, Ceglie Lorenzo, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Risulta consigliere anziano la Sig.ra Vinciguerra A.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Il Vice Segretario Generale, dott. Giuseppe Piana.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Mascali D., Di Mauro M. e Sofia M.A.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che il comma 1 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate) dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove occorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**VISTO** il comma 2 dell'articolo 20 il quale disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

*“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;*

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 4 del del D. Lgs. n. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo Unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Misterbianco, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Misterbianco anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

**CONSIDERATO** che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

**RICHIAMATO** il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Comune di Misterbianco ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n.175/2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 6.09.2017;

**RICHIAMATA**, altresì, la deliberazione di Consiglio n. 64 del 19.12.2023, avente ad oggetto “Revisione periodica e ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31.12.2022 (art. 20 D. Lgs. 175/2016 e art. 17 del D.L. n. 90/2014)”

**VISTI** gli appositi “*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 d.lgs. n. 175/2016 e art. 17 d.l. n. 90/2014)*” elaborati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T.U.S.P., condivisi con la Corte dei Conti, con cui vengono forniti chiarimenti in ordine all'applicazione delle specifiche norme per la redazione del presente provvedimento e dei suoi allegati, nonché per la trasmissione delle informazioni in essi contenuti, in funzione delle successive attività di monitoraggio da parte della stessa Struttura per il tramite esclusivo dell'applicativo “*Partecipazioni*” del Dipartimento del Tesoro;

**DATO ATTO**, altresì, che, attraverso l'applicativo, sono acquisiti contestualmente anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo delle società e di enti, ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 90/2014;

**CONSIDERATO** che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i;

**TENUTO CONTO** di quanto riportato nella deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri della Giunta Municipale) n. 138 del 23.09.2021, con cui, ai fini del trattamento, in funzione della presente deliberazione, della casistica riguardante le società in liquidazione, si è preso atto della sentenza del C.G.A. n° 776 del 06/08/2021, che al punto 11.8 ha così statuito:

- *Sicché, durante la fase liquidatoria, il socio pubblico, così come il socio privato, non può recedere dal contratto di società, con le conseguenze che ciò comporta sull'effettiva dismissione della partecipazione societaria, e quindi sul piano di razionalizzazione di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016.*
- *L'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, imponente la razionalizzazione periodica, prescrive che, fermo restando quanto disposto dal citato articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con apposito provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2, un piano di riassetto, anche in questo caso finalizzato alla “razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.*
- *Entrambe le suddette norme, che si inquadrano nell'ambito della finalità di razionalizzare in funzione di una maggiore efficienza e di una riduzione dei costi la partecipazione di enti pubblici in società di diritto privato, si riferiscono all'alienazione delle partecipazioni o alla “razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione” (art. 20), con una formulazione che pone come obiettivo finale (non intermedio) la messa in liquidazione della società, come si evince anche dall'equiparazione di detta situazione con la stessa cessione.*
- *Sicché non si ricava dal d. lgs. n. 175 del 2016 alcuna sollecitazione ad intervenire con un atto di recesso a fronte della già avvenuta messa in liquidazione della società, che anzi costituisce un obiettivo finale della razionalizzazione.*

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla “*Relazione relativa alla rilevazione e revisione periodica delle partecipate alla data del 31/12/2023*” con allegate le schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni, le schede di rilevazione per la revisione periodica e le schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RILEVATO** che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di Misterbianco non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in

denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**ACCERTATO** che a seguito del processo di revisione il Comune di Misterbianco detiene, con riferimento al 31/12/2023, le seguenti partecipazioni:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ETNAMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	03693050878	86,95 %	Società soggetta a procedura concorsuale (Fallimento)	Con Verbale di Assemblea Rep. n. 8596, Racc. n. 5772 del 19.03.2019, tutti i soci hanno deliberato lo scioglimento della società, ponendola in liquidazione.
SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	04028260877	1,163 %	Società in liquidazione	
SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A.	04201250877	1,804 %	Società in attività	A seguito della firma della convenzione avvenuta in data 15/7/2024 la società gestirà il SII d'ambito dei Comuni della Città Metropolitana di CT
S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA – SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	05103780879	6,48 %	Società in attività	
CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ATO2 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE	04042740870	3,538 %	Consorzio in liquidazione	Con delibera n. 10 del 16/7/2024 il commissario straordinario e liquidatore: - ha autorizzato, a far data dalle ore 24.00 del 31 luglio 2024, il subentro dell'Assemblea Territoriale Idrica Catania in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo al Consorzio D'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione. - ha preso atto che, in ragione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 82 della Legge Regionale 3 del 31 gennaio 2024 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 febbraio 2024 - a far data dalle ore 24.00 del 31 luglio 2024 il Consorzio D'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione è estinto
MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA – SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	03762580821	0,071%	Società in attività	Recesso esercitato. Quota da liquidare

CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO - CONSORZIO TRA ENTI LOCALI	93157710877	-	Consorzio in attività	Trattasi di consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA	9321790875	4,39%	Ente in attività	Istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 11/8/2015 n. 19

**VISTA** l'allegata "Relazione relativa alla rilevazione e revisione periodica delle partecipate alla data del 31/12/2023";

**RITENUTO** che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), occorre procedere all'approvazione della revisione periodica riguardante le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2023;

**RITENUTO** il presente provvedimento di competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 32 della L.r. 48/91 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 239 comma 1, lettera b del d.lgs. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere dell'Organo di Revisione;

**VISTI** i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale di contabilità, nonché il d.lgs. 267/2000, il d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni, nonché l'O.R.EE.LL. Sicilia;

### PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte e riportate, di:

**1. APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni, dirette e/o indirette, possedute dal Comune di Misterbianco alla data del 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19.08.2016., n. 175 e s.m.i. e dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, come individuate nella "Relazione relativa alla ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31/12/2023 ai fini del censimento e della revisione periodica", con allegate schede che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e che di seguito si riassumono:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ETNAMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	03693050878	86,95 %	Società soggetta a procedura concorsuale (Fallimento)	Con Verbale di Assemblea Rep. n. 8596, Racc. n. 5772 del 19.03.2019, tutti i soci hanno deliberato lo scioglimento della società, ponendola in liquidazione .
SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	04028260877	1,163 %	Società in liquidazione	
SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A.	04201250877	1,804 %	Società in attività	A seguito della sentenza del CGARS n° 1257 del 13/12/2022 e della firma della convenzione avvenuta in data 15/7/2024 la società gestirà il SII d'ambito

S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA – SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	05103780879	6,48 %	Società in attività	
CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ATO2 CATANIA ACQUE	04042740870	3,538 %	Consorzio in liquidazione	Con delibera n. 10 del 16/7/2024 il commissario straordinario e liquidatore: - ha autorizzato, a far data dalle ore 24.00 del 31 luglio 2024, il subentro dell'Assemblea Territoriale Idrica Catania in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo al Consorzio D'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione. - ha preso atto che, in ragione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 82 della Legge Regionale 3 del 31 gennaio 2024 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 febbraio 2024 - a far data dalle ore 24.00 del 31 luglio 2024 il Consorzio D'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque in liquidazione è estinto
MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA – SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI	0376258082	0,071%	Società in attività	Recesso esercitato. Quota da liquidare come si evince dalla nota della società introitata al prot. n. 72014/2024.
CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO - CONSORZIO TRA ENTI LOCALI	93157710877	-	Consorzio in attività	Trattasi di consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/2000
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA	9321790875	4,39%	Ente in attività	Istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 11/8/2015 n. 19

## 2. DARE ATTO che:

- viene meno la volontà di cessione della partecipazione nella SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A. visto che la società, a seguito della firma della convenzione con l'ATI, gestirà il servizio idrico di tutti i comuni della Città Metropolitana di Catania;
- è ancora in corso la procedura di recesso dalla società MERCATI AGRO ALIMENTARI SICILIA – SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI, come si evince dalla corrispondenza con la società;
- è ancora in corso la procedura di liquidazione della società SIMETO AMBIENTE SPA in liquidazione;
- il CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ATO2 CATANIA ACQUE, già in liquidazione, è stato estinto a far data dalle ore 24 del 31/7/2024;
- ETNAMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, per la quale nel 2019 era stato deliberato lo scioglimento e la liquidazione dell'Ente, è soggetta a procedura concorsuale (Fallimento);
- non vi sono altre partecipazioni da alienare, né da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione

3. **DARE ATTO** altresì che le partecipazioni detenute direttamente dall'Ente che verranno mantenute, senza interventi di razionalizzazione, riguardano le seguenti società:
- S.I.E. SpA;
  - S.R.R. Catania Area Metropolitana - Società consortile per azioni;
  - Consorzio Etneo per la legalità e lo sviluppo;
  - Assemblea Territoriale Idrica.
4. **DARE ATTO**, altresì, che, sempre ai fini ricognitivi della presente deliberazione, questo Ente non ha alcun rappresentante presso organi di governo, società ed Enti.
5. **DARE MANDATO** all'Amministrazione e agli Uffici preposti, per le rispettive competenze, di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione, intesa quale provvedimento avente carattere di indirizzo politico
6. **DARE MANDATO** all'Ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché a tutte le società partecipate dal Comune.
7. **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio *on line*, anche nell'apposita sezione istituzionale "*Amministrazione Trasparente*" dell'Ente.
8. **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, al fine di permettere agli uffici di porre in essere tempestivamente le attività susseguenti.

Il Responsabile del Procedimento  
dott. Giuseppe Santonocito

---

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile del Settore  
Salvatore Ferro / ArubaPEC S.p.A.

---

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Il Responsabile Settore III  
ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

---

Il presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Ceglie, passa, quindi, alla trattazione del 2° punto all'O.d.G. riguardante la proposta consiliare n. 101 del 05/12/2024: **“Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31/12/2023 ai fini del censimento e della revisione periodica (art. 17 d.lgs. n. 90/2014 e d.lgs. n. 175/2016)”**. Segnala la presenza in aula del responsabile del I Settore “Affari Generali-istituzionali e Promozione della Città”, dott. Salvatore Ferro, insieme con l'istruttore amministrativo dott. Giuseppe Santonocito.

Alle ore 20:18, entrano i consiglieri Marchese M., Caruso C.M. e Zuccarello M., per cui i consiglieri presenti risultano essere n° 16.

**Il dott. Ferro:** “Sostanzialmente, stasera, andiamo a proporre una deliberazione del Consiglio comunale inerente il censimento e la revisione delle società partecipate. Questi due adempimenti sono stati previsti con il decreto legislativo 175/2016, inerente, appunto, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni e dal decreto legge 90/2014, il quale prevede, invece, che dal 1 gennaio 2015 le amministrazioni inviano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quindi al portale del Tesoro, le informazioni relative alle partecipazioni detenute sia direttamente che indirettamente. Per questo motivo, tra l'altro, è un obbligo di legge deliberare in tal senso entro il 31 dicembre. Per tale motivo, abbiamo effettuato un censimento di tutte le partecipate, detenute dal Comune e, in tal senso, si è arrivati a definire numero otto partecipate, quali il Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo, del quale deteniamo una quota egualitaria con gli altri soci, sono 20 Comuni soci, quindi sostanzialmente al 5%, si tratta questo di un consorzio costituito ai sensi dell'art. 31 del TUEL ed è Consorzio di scopo. Poi, abbiamo il Consorzio d'Ambito Territoriale ATO 2 Catania Acque in liquidazione. Questo Consorzio, però, dal 31 luglio di quest'anno 2024, è subentrato nell'Assemblea Territoriale Idrica, quindi, nell'ATI idrico e, quindi, sostanzialmente, ha cessato di esistere con la fusione. Poi, abbiamo l'SRR Catania Area Metropolitana, di cui deteniamo il 6,48%. Ancora, a seguire i Servizi Idrici Etnei, società della quale deteniamo l'1,80%. Con riferimento a questa società è previsto che, entro questo mese, il Comune dovrebbe effettuare il passaggio di consegne per quanto riguarda la gestione del servizio idrico. Poi, quest'anno abbiamo inserito, pure, Mercati Agroalimentari Sicilia, di cui deteniamo una quota dello 0,07%. Questa società nel precedente piano non la ritroviamo, sostanzialmente perché l'abbiamo sempre considerata, a ragione, dismessa, in quanto il Comune di Misterbianco, con deliberazione del Consiglio comunale del 2016, aveva appunto deliberato il recesso dell'Ente da questa società, processo che, però, per diversi motivi, non è stato mai recepito direttamente dalla MAS, provvedendo ad effettuare, come avrebbe dovuto, la liquidazione delle quote, per cui, ad una nostra missiva di pochi mesi addietro, nella quale rimarcavano, per l'ennesima volta, il recesso da queste istituzioni, c'è stato risposto che prendono atto della nostra volontà di recedere, ma, ad oggi, in questo momento, non sono nelle condizioni di poter liquidare le quote e, quindi, abbiamo dovuto, comunque, riportarla nel censimento delle partecipate detenute dal Comune. Poi, abbiamo la società Etnambiente, di cui l'Ente era stato socio maggioritario per l'86,95%, l'assemblea dei soci ne aveva deliberato lo scioglimento e la liquidazione, però, successivamente, nel 2020, è intervenuta una sentenza del Tribunale di Catania - sezione fallimentare, per cui questa società risulta sottoposta a procedura concorsuale, di cui, ancora oggi, attendiamo gli esiti. Poi, abbiamo ancora la Simeto Ambiente, che è una società in liquidazione, di cui deteniamo l'1,16%. Infine, l'Assemblea Territoriale Idrica, che è un ente di governo dell'ambito di Catania per la regolazione del servizio idrico integrato, della quale deteniamo il 4,39%. Queste società sono tutte detenute direttamente, mentre l'Ente non detiene partecipazioni indirette per mezzo di altre società. Le risultanze finali, quindi, a seguito del censimento e ricognizione della situazione delle partecipate, ci fanno capire se queste società dobbiamo mantenerle, se sono società poste in liquidazione, soggetti a procedura concorsuale, per cui non sono soggetti a razionalizzazione. Nella tabella abbiamo anche inserito quelle che risultano già inserite in un piano di razionalizzazione. Poi, abbiamo partecipazioni non più detenute alla data di adozione del presente provvedimento, che è il Consorzio d'Ambito, come detto ATO 2, che, da fine luglio, è confluito nell'ATI. Sostanzialmente, le partecipazioni da detenere sarebbero il Consorzio Etneo per la Legalità e lo Sviluppo, appunto, come detto, costituita ai sensi della ex articolo 31 del TUEL, l'SRR Catania, i Servizi Idrici Etnei, per i quali nello scorso piano il Consiglio aveva deliberato la razionalizzazione di questa società, ma dal momento che è diventata il gestore del servizio idrico, viene bloccata la decisione di razionalizzarla e viene mantenuta, insieme con l'Assemblea Territoriale idrica, mentre le società della tabella B, che sono quelle poste in liquidazione o soggetti a procedure concorsuali o già inserite nel precedente piano di razionalizzazione, sono il MAS, per i quali abbiamo già esercitato, come detto prima, il diritto di recesso, ma ancora attendiamo la liquidazione e, quindi, il recesso vero e proprio, l'Etnambiente, che è una società sottoposta a procedura concorsuale e la Simeto Ambiente, che risulta, quindi, essere in liquidazione. In tal senso, abbiamo predisposto delle schede relative al censimento per ogni società. Queste schede verranno, poi, trasmesse, unitamente ai dati di bilancio, al portale del Tesoro. Di solito, aprono il portale per

la presentazione delle istanze nel mese di maggio, per cui a maggio inseriremo queste società, di cui approviamo stasera, il censimento e le inseriremo nel portale del Tesoro. Intanto, abbiamo inserito le schede delle società, per le quali, appunto, c'è in corso una variazione del loro stato nel processo di revisione, queste sono i Mercati Agroalimentari, che non avevamo inserito nella precedente piano e la inseriamo adesso, dichiarando sempre il recesso, il Consorzio d'ambito, dichiarando la fusione della società alla data di approvazione di questa delibera e l'Etnambiente, per la quale continuiamo a ribadire la nostra volontà di liquidare, tant'è vero che le abbiamo posto in liquidazione, ma siamo bloccati dalla procedura concorsuale. Sostanzialmente, questo è il quadro, in breve, delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Misterbianco alla data del 31 dicembre 2023”.

**Il consigliere Anzalone**, presidente della VI commissione bilancio: “Grazie signor presidente. Intervengo brevissimamente per dire che il 17 dicembre abbiamo fatto una seduta congiunta con la I commissione, prima e sesta. In quell'occasione sono venuti il dott. Ferro e il dott. Santonocito, che è il responsabile del servizio rapporti con le partecipate, i quali ci hanno illustrato la proposta deliberativa n. 101. Sostanzialmente abbiamo visto che, rispetto all'anno scorso, quindi, alla data del 31.12.2023, fondamentalmente, quest'anno è stata inserita l'Assemblea Territoriale Idrica (ATI), con una partecipazione del 4,39%, in quanto essa ha assorbito, a partire dalle ore 24.00 del 31 luglio 2024, l'ATO 2 Catania Acque, subentrandone in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, nonostante sia un consorzio di scopo, secondo l'articolo 31 del TUEL e questo fa sì che non venga fatta oggetto di razionalizzazione al pari del Consorzio Etneo per la Legalità, come diceva il dott. Ferro, in cui noi siamo, peraltro, soci, assieme ad altri 19 comuni. Ricordo che questa razionalizzazione viene fatta sulla base del TUSP, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, cioè il d.lgs. 175/2016, precisamente in base agli articoli 4 e 20. Abbiamo parlato della SIE, sappiamo che per la SIE non c'è la razionalizzazione, perché il Comune la mantiene in quanto gestore unico. Sappiamo che avevamo avviato le procedure per la dismissione della quota, la nostra quota dall'1,804% per essere precisi, perché la società fondamentalmente non rientrava più nei fini istituzionali dell'Ente. Poi, è successo che, con una sentenza del CGA del 2022, la SIE è stata individuata come soggetto gestore dell'ATO Idrico territorialmente competente, per cui, a quel punto, il 15 luglio 2024 si è giunti alla stipula della convenzione, in forza della quale la SIE è diventata gestore unico. Abbiamo parlato del MAS, anche questa è una partecipata della Regione, con la Regione socio maggioritario al 98%, mentre il Comune ha solo lo 0,071%, quindi, una quota infinitesimale. Anche qui sappiamo come, nel 2006, abbiamo esercitato il recesso senza avere ancora liquidata la quota, nonostante i nostri solleciti. Da ultimo, MAS, con una recente nota prot. n. 72014 del 2024, ha risposto di non essere nelle condizioni di procedere alla liquidazione, perché, fondamentalmente, si trova in fase di ristrutturazione del debito. A questo proposito, riporto la domanda che ha fatto il consigliere Strano, perché, allora, è stata presa la decisione di uscire dal MAS? La risposta è stata quella che la decisione venne determinata dal fatto che la loro attività, comunque, non rientrava nelle funzioni istituzionali del Comune di Misterbianco. Etnambiente la stessa cosa. Sappiamo che è stata dichiarata fallita con sentenza n. 32 del 27 febbraio 2020 del Tribunale di Catania - sezione fallimentare, per cui, essendo oggetto di procedure concorsuali, essa non rientra nel piano di razionalizzazione. Riguardo Simeto Ambiente e SRR valgono i ragionamenti che abbiamo fatto, anche, negli anni precedenti. Fondamentalmente, cioè si mantengono senza interventi con quote di partecipazione dell'1,16 per la Simeto Ambiente per 6,48% per l'SRR. Fra l'altro, per la Simeto Ambiente non è possibile dismettere la quota, perché, ancora oggi, si trova in fase di liquidazione, quindi, anche ai sensi di quanto stabilito dalla sentenza CGA 776 del 2021, relativa, peraltro, ad una fattispecie analoga che coinvolgeva anche altri Comuni nel catanese, non può nemmeno assumersi personale per le partecipate, perché si violerebbe la norma sui concorsi pubblici, risalente al principio di cui all'art. 97 della Costituzione, per cui, ad oggi, come diceva giustamente il dott. Ferro, le partecipate oggetto di razionalizzazione sono Consorzio Etneo, SRR, SIE e ATI, che noi, quindi, manterremo. Dò contezza, da ultimo del parere del Collegio dei revisori dei conti, verbale 57 dell'11 dicembre 2024, che è favorevole rispetto alla proposta, con un invito all'Ente, leggo testualmente, di integrare il proprio regolamento di contabilità tramite disposizione dedicata agli adempimenti annuali connesse alla ricognizione periodica delle partecipate come regolamentata dal TUSP vigente. Ora, all'uopo, il regolamento di contabilità, presidente, in questo momento, è allo studio della VI commissione, abbiamo già interloquuto con la dott.ssa Di Mulo, mi pare la settimana scorsa, se non ricordo male, quindi, sulla base anche di questo parere, ne avevamo parlato in commissione con i dottori Ferro e Santonocito e ci interfaceremo con la dottoressa Di Mulo come VI Commissione per curare gli adempimenti che ci vengono richiesti, non in maniera obbligatoria, ma solo sotto forma di invito da parte dell'organismo di revisione. E questo è quanto, grazie”.

**La consigliere Caruso**: “Grazie presidente, buonasera a tutti i consiglieri presenti, gli assessori, i funzionari e i cittadini che ci seguono qui e da casa. Allora, presidente, io mi volevo soffermare proprio sulla relazione dei Revisori citata per ultima, ma non ultima in realtà, dal presidente della VI Commissione. La relazione dei revisori, secondo me, in qualche modo parla in maniera più semplice, magari anche ai non

addetti ai lavori, perché soprattutto nelle osservazioni si usa un linguaggio abbastanza semplice. È pur vero che, appunto, tra i suggerimenti che ci dà l'organo di revisione, c'è l'integrazione del regolamento di contabilità, che, chiaramente, una volta che è al vaglio della VI commissione, è chiaro che risulta un passaggio obbligato, a questo punto, quello di attenzionare la parte che riguarda, appunto, le partecipate, quando andiamo a revisionare questo regolamento contabile, anche in base al regolamento nazionale che ci impone di modificare il regolamento contabile, allora, tanto vale che si, la commissione faccia un lavoro completo sul regolamento. Però, attenzione perché l'organo di revisione, comunque, ci dà anche altri campanellini d'allarme: ci dice, insomma, di monitorare anche altre cose riguardo alle partecipate, per cui, se è pur vero che non rientrano nei nostri parametri, in ogni caso vanno attenzionati i costi che l'Ente subisce dai servizi che vengono erogati e forniti dalle partecipate e, non per ultimo, la cosa che, in realtà, risulta un po' più difficile controllare e monitorare, è quella di verificare i bilanci delle partecipate con quello che è l'impatto sul bilancio del nostro Ente, perché è una cosa importantissima. I tempi dettati per l'approvazione del bilancio della Pubblica Amministrazione sono diversi, comunque, dai tempi che sono dettati, invece, per le società partecipate e, a mio parere, per quanto è pur vero che, parlando in commissione, si accennava al fatto che, chiaramente, avendo anche delle quote molto piccole, non abbiamo chissà quale potere di richiedere periodicamente i bilanci, i bilanci, comunque, vanno controllati per capire i costi, i debiti e i crediti, che riportano queste società nei loro bilanci, perché, in qualche modo, devono essere uguali a quelli che andiamo a riportare noi, per evitare, successivamente, di avere problemi. Quindi, io invito, comunque, l'Amministrazione, l'Ente, ma, in generale, anche i funzionari e noi tutti consiglieri che siamo chiamati qui anche ad ascoltare i consigli dell'organo di revisione, a verificare questi bilanci costantemente, anche qualora le soglie sono minime e magari non riescono ad impattare negativamente sul nostro bilancio. In ogni caso, la cosa più importante, a mio parere, è sempre quella di controllare, puntigliosamente, il bilancio e come queste partecipate possano influenzare, in maniera positiva o negativa, quello che è il bilancio dell'Ente Comune di Misterbianco, grazie presidente”.

Il presidente, in assenza di interventi, sottopone a votazione, in modalità telematica, la proposta di deliberazione, la quale ottiene il risultato di n° 13 voti favorevoli (*Ceglie L., Vinciguerra A., Santangelo C., Drago C., Anzalone A., Mascali D., Strano A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A, Strano F., Nicotra F.G., Di Mauro M. e Patti L.*) e n° 3 astenuti (*Marchese M., Zuccarello M. e Caruso C.M.*). A chiusura della votazione, il presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione.

Il Presidente sottopone a votazione, per alzata di mano, la dichiarazione relativa all'immediata esecutività della deliberazione, la quale viene approvata con il medesimo esito della votazione precedente, ovvero n° 13 voti favorevoli (*Ceglie L., Vinciguerra A., Santangelo C., Drago C., Anzalone A., Mascali D., Strano A., Guarnaccia E.C., Rapisarda A, Strano F., Nicotra F.G., Di Mauro M. e Patti L.*) e n° 3 astenuti (*Marchese M., Zuccarello M. e Caruso C.M.*).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentiti i superiori interventi;
- Visto l'esito delle votazioni;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento in materia di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
- Richiamata la proposta di deliberazione consiliare n° 101 del 05.12.2024: “Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31/12/2023 ai fini del censimento e della revisione periodica (art. 17 d.lgs. n. 90/2014 e d.lgs. n. 175/2016)”;

### DELIBERA

**Approvare** l'allegata proposta di deliberazione consiliare n° 101 del 05.12.2024: “Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Misterbianco al 31/12/2023 ai fini del censimento e della revisione periodica (art. 17 d.lgs. n. 90/2014 e d.lgs. n. 175/2016)”.

Successivamente, con separata votazione

### DELIBERA

**Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, c. 2, della L.R. 44/91.

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.

IL VICE SEGRETARIO  
GENERALE  
dott. Giuseppe Piana

Il Consigliere Anziano  
Marchese Matteo

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Ceglie Lorenzo